


COMUNE DI MALEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 24 del 28/06/2021

OGGETTO: TARIP (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021

L'anno **2021**, addì **ventotto** del mese di **Giugno** alle ore **18:00**, in videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco** Erba Paolo il Consiglio Comunale.

All'Appello risultano :

Cognome e Nome	Funzione	Presente	Assente
ERBA PAOLO	Sindaco	X	
SIGALA MARCO	Consigliere	X	
FERITI SIMONE	Consigliere		X
MENOLFI ILENIA	Consigliere	X	
MARTINAZZI ELISA	Consigliere		X
PEZZONI DARIO	Consigliere		X
SIMONETTI MARIO	Consigliere	X	
MONTANELLI GIOVANNI	Consigliere		X
SERINI ALESSIA	Consigliere	X	
CAPITANIO ELISA	Consigliere	X	

Presenti : 6 Assenti: 4

Si dà atto che il Consiglio comunale si riunisce nella modalità videoconferenza tramite l'applicazione ZOOM, giusta convocazione prot. n. 3697 del 21/06/2021. Il Segretario procede all'appello di ogni consigliere per l'espressione di voto su ogni punto all'ordine del giorno.

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Luigi Fadda, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: TARIP (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021

Sul tema relaziona l'Assessore Sigala, il quale illustra brevemente le sopravvenienze normative intervenute che hanno determinato l'esigenza di variare le modalità di elaborazione del documento in esame. Al riguardo, indica i principali criteri di determinazione dei costi fissi e variabili inseriti nel documento.

Successivamente, constatato che sul tema non vi sono richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante *"Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati"*;

- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018- 2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”;
- l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l’Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
 - a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
 - b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente.

Nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

 - a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del MTR;

- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Vista in particolare la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Dato atto che nel caso del Comune di Malegno l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

Visto il comma 5 dell'art. 30 del decreto-legge 41/2021 che ha rinviato il termine per l'adozione degli atti relativi alla tassa rifiuti al 30 giugno 2021;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Viste le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che i fabbisogni standard sono stati definiti con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Vista la deliberazione del C.C. n. 34 del 24./09/2020 con cui sono state confermate per il 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 6 del 29/03/2019 con cui è stato approvato il PEF per il 2019 e la delibera del C.C. n. 43 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il PEF 2020;

Dato atto che nella predisposizione del PEF 2021 si è tenuto conto del conguaglio previsto per il recupero del differenziale tra i costi risultanti nel PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti completa dei risultati di bilancio 2017-2019;
- il documento tecnico redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla ditta Paragon Business Advisors srl;

Ritenuto di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad € 210.585,00 di cui € 154.700,00 di costi variabili e € 55.885,00 di costi fissi;

Dato atto che lo stesso rispetta il limite della crescita così come disciplinato dal MTR e che l'ammontare dei costi, riclassificati per il rispetto delle condizioni di cui all'art 3 MTR, imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 116.581,00, mentre i costi imputabili alla quota variabile delle tariffe sono pari a € 94.004,00;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili di Servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai sei consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;
- 3) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;

QUINDI

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai sei consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente
F.to Erba Paolo

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Fadda

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, c.1, della legge 18.06.2009, n. 69) dal 19/07/2021 per quindici giorni consecutivi.

Lì, 19/07/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Fadda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000

Lì, 19/07/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Fadda

Copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 22 D. lgs. 82/2005. s.m.i.

Malegno, 19/07/2021

Il Funzionario Incaricato
Manuela Guarinoni

	Input dati Ciclo integrato RU	Comune di Malegno		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	16.732	338	17.070
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	0	0	0
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	41.915	0	41.915
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	87.021	5.090	92.110
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TV}	G	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	493	0	493
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	296	0	296
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	22.973	0	22.973
Fattore di Sharing b(1+w)	E	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)AR _{CONAI}	E	19.297	0	19.297
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	-3.721	9.758	6.037
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,90	0,90	0,90
Numero di rate r	E	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E	-3.349	8.782	5.433
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		12.542	12.542
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	122.725	26.752	149.477
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	0	11.876	11.876
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	579	11.944	12.523
Costi generali di gestione CGG	G	22.295	4.188	26.482
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0	0	0
Altri costi CO _{AL}	G	51	0	51
Costi comuni CC	C	22.925	16.131	39.056
Ammortamenti Amm	G	10.026	0	10.026
Accantonamenti Acc	G	0	12.586	12.586
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	12.586	12.586
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto R	G	4.367	0	4.367
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	G	0	0	0
Costi d'uso del capitale CK	C	14.393	12.586	26.979
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	G	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	E-G	-48.061	22.769	-25.291
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,90	0,90	0,90
Numero di rate r	C	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{TF} /r	E	-43.255	20.492	-22.762
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		4.869	4.869
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	-4.937	65.954	60.017
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	0	0	0
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a	C	116.788	92.706	209.495
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	0	927	927
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV 2021}	E	0	0	0
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP} _{TV 2021}	E	0	0	0
Numero di rate r'	E	1	1	1
Rata annuale RCND _{TV} RCND _{TV} /r'	E	0	0	0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	16.897	-1.230	15.667
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TV}	E	5.632	-410	5.222
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	0	0
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TV,2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0	0	0
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	1	1	1
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	128.358	26.342	154.700
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF 2021}	E	0	0	0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3.889	-16.285	-12.396
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	3	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TF}	E	1.296	-5.428	-4.132
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	0	0
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TF,2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0	0	0
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	1	1	1
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	-4.641	60.526	55.885
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	123.717	86.868	210.585
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			83,37%
q ₀₋₂ kg	G	681.653		681.653
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	G	29,99	29,99	29,99
fabbisogno standard €cent/kg	E			27,97
costo medio settore €cent/kg	E			0,00
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁	E	-0,06	-0,06	-0,06
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂	E	-0,03	-0,03	-0,03
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y ₃	E	-0,01	-0,01	-0,01
Totale g	C	-0,10	-0,10	-0,10
Coefficiente di gradualità (1+g)	C	0,90	0,90	0,90
Verifica del limite di crescita				
r _{PI}	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X ₀	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 ₂₀₂₁	E			3,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r	C			4,60%
(1+r)	C			104,60%
ΣT_a	C			210.585
ΣTV ₀₋₁	E			78.337
ΣTF ₀₋₁	E			126.123
ΣT ₀₋₁	C			204.460
ΣT _a / ΣT ₀₋₁	C			103,00%
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			210.585
delta (ΣT_a - ΣT_{max})	C			0
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV _a	E			-60.696
Riclassifica TF _a	E			60.696
Attività esterne Ciclo integrato RU	G	0	0	0
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0	0	0
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0	0	0
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0	0	0
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0	0	0
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND _{TV})	C	0	0	0
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	13.858	-11.677	2.181
Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019 RC = RCTV+RCTF	C	-51.782	32.527	-19.255
Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019	C	0	0	0



COMUNE DI MALEGNO
Provincia di Brescia



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Comune di Malegno

Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Relazione di accompagnamento al PEF	2
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento	2
	3.1 Costi di competenza dell'Ente/Comune	2
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....	3
	4.1 Attività di validazione svolta	3
	4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	3
	4.3 Costi operativi incentivanti	5
	4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	5
	4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	5
	4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio	5
	4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità	6
	4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	7
	4.7 Scelta degli ulteriori parametri	7
	4.7.1 Rateizzazione della componente a conguaglio.....	7
	4.7.2 Metodo di valorizzazione dei contratti di <i>leasing</i>	7
	4.7.3 Ulteriori componenti ex Deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF	7
5	Allegati	9

1 Premessa

La nuova disciplina regolatoria emanata da ARERA per la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (MTR, approvato con deliberazione 443/2019/R/RIF) prevede che il gestore predisponga il piano economico finanziario (PEF) per le parti di sua competenza, corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione.

Il gestore deve tramettere tutta la documentazione all'Ente territorialmente competente, che deve verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni. L'Ente territorialmente competente deve poi assumere le determinazioni rispetto ad alcuni parametri e coefficienti che andranno a determinare il piano economico finanziario.

L'Ente territorialmente competente nel territorio del Comune di Malegno è il Comune stesso.

Il Comune di Malegno per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani ha un contratto di affidamento con la società Valle Camonica Servizi S.r.l.

Il Comune svolge direttamente con risorse proprio il servizio di gestione della Tari puntuale tributo e dei rapporti con l'utenza ed affida a prestatori d'opera esterni minori, parte delle operazioni legati allo spazzamento strade e pulizia dei cestini.

La presente Relazione di accompagnamento al PEF è stata redatta sulla base dello schema tipo fornito in Appendice 2 al MTR e ha lo scopo di coordinare la relazione del gestore Valle Camonica Servizi con alcuni dati di costo del Comune e di esplicitare nel capitolo 4 le valutazioni dell'ente territorialmente competente.

La Relazione del gestore illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e quelli desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. La suddetta Relazione include la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

2 Relazione di accompagnamento al PEF

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore Valle Camonica Servizi S.r.l., e relativi allegati, per quanto riguarda il territorio servito e le attività effettuate del servizio integrato di gestione.

Nel PEF 2021 non sono stati inseriti i costi di eventuali attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in quanto il Comune non intende coprire i relativi costi con le tariffe.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore Valle Camonica Servizi S.r.l., per quanto riguarda il territorio servito e le attività effettuate del servizio integrato di gestione.

3.1 Costi di competenza dell'Ente/Comune

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore Valle Camonica Servizi S.r.l., e relativi allegati, per quanto riguarda il territorio servito e le attività effettuate del servizio integrato di gestione.

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dall'Ente/Comune e rappresentati nel bilancio 2019 e 2017, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'annualità di riferimento come esposto nell'Appendice 1 della Deliberazione 443/2019/R/RIF (PEF), come modificata dalla Deliberazione 238/2020/R/RIF e dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, e allegata alla presente relazione.

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, l'Ente/Comune:

- ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività del servizio rifiuti;
- ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante l'identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili;
- ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall'art. 1.2 del MTR.

Sono stati aggiunti ai dati presentati da Valle Camonica Servizi i costi dei servizi gestiti dal comune:

- l'accantonamento per il rischio crediti da TARI;
- il costo degli oneri relativi all'Iva indetraibile per il Comune applicata sui costi di Valle Camonica Servizi per il servizio dei rifiuti urbani prestato dalla società stessa;
- I costi del personale comunale per il servizio di gestione della Tari tributo e dei rapporti con l'utenza e di coordinamento e gestione amministrativa delle attività spazzamento.
- I costi sostenuti verso altri prestatori d'opera per operazioni minori legati allo spazzamento strade e pulizia dei cestini

Si fornisce inoltre il dettaglio relativo alle eventuali entrate presenti nel Bilancio dell'Ente/Comune da sottrarre, in sede di articolazione tariffaria, dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2020 e come rappresentate nel PEF allegato alla presente relazione.

Tabella 1 Dettaglio delle voci di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2020

TIPOLOGIA ENTRATE	IMPORTO
Contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali	927,03
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente, come dettagliate nel seguito:	

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Il Comune di Malegno (di seguito anche "il Comune" o "l'Ente") si è avvalso della documentazione elaborata da una società di consulenza esterna e indipendente che ha svolto una approfondita analisi di validazione e verifica dei documenti prodotti dal gestore, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti e provvedendo a descrivere i controlli effettuati e le relative risultanze in una relazione di validazione. La relazione citata non ha evidenziato osservazioni o riserve producendo un giudizio di completezza, coerenza e congruità sui documenti elaborati dal gestore. Si rinvia pertanto alla relazione di validazione allegata per la descrizione delle verifiche effettuate.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in $(1 + \rho_a)$.

Come precisato nella Guida relativa alla compilazione per la raccolta dati Tariffa rifiuti – PEF 2021, l'importo delle tariffe dell'anno precedente è determinato facendo riferimento:

- al totale delle **entrate tariffarie 2020** così come determinate in applicazione del MTR, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.02/2020 – DRIF e al lordo della componente RCND_{TV} eventualmente valorizzata nel 2020 – nel caso di approvazione delle tariffe all'utenza per il 2020 sulla base di un PEF predisposto, entro il 31 ottobre 2020, in adempimento al MTR (mancato ricorso alla deroga di cui all'articolo 107, comma 5, del decreto legge 18/20, cd. "Cura Italia");
- al totale delle **entrate tariffarie del 2019**, inteso come l'importo articolato all'utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF, nel caso di approvazione, per il 2020, delle tariffe all'utenza già adottate per l'anno 2019, secondo quanto previsto dall'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, cd. "Cura Italia".

L'ente scrivente ha pertanto utilizzato le entrate tariffarie risultanti dal PEF approvato per l'anno 2019 quale base di calcolo per la determinazione del limite alla crescita.

Il parametro ρ_a è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
- PG_a è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR.

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente QL_a concorrente al calcolo del ρ_a assume il valore di 0%.

Non essendo previste variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, il valore della componente PG_a concorrente al calcolo del ρ_a assume il valore di 0%.

Come inoltre previsto dall'art. 4.3bis del MTR, ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può considerare il coefficiente $C_{19_{2021}}$ che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Tale coefficiente, valorizzabile nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3%, può essere valorizzato laddove necessario in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente.

Inoltre, come precisato nella Guida relativa alla compilazione per la raccolta dati Tariffa rifiuti – PEF 2021, il coefficiente $C_{19_{2021}}$ può essere valorizzato ai fini della copertura:

- della rata annuale di recupero della componente di rinvio RCNDTV, ove questa sia stata valorizzata nel 2020,
- delle componenti RCUTV e RCUTF (ove la somma di queste assuma valore positivo).

Di conseguenza l'ente ha deciso di valorizzare il coefficiente $C_{19_{2021}}$ nella misura indicata nel PEF allegato, in quanto la somma delle componenti RCUTV e RCUTF risulta avere valore positivo.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l'ente ha proceduto al calcolo del parametro ρ_a come rappresentato nel PEF Allegato.

Coefficiente	Descrizione	Valore
rpi_a	Tasso di inflazione programmata	1,7%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%
QL_a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%
PG_a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%
$C_{19_{2021}}$	Coefficiente per l'emergenza COVID-19	3%
ρ_a	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	4,6%

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

Per i necessari approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo 4.4 della presente relazione.

4.3 Costi operativi incentivanti

Così come previsto dall'articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF e s.m.i. l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinando i valori QL_a e PG_a , nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR.

L'ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale $COI_{TV,2021}^{exp}$ e $COI_{TF,2021}^{exp}$ nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) e del perimetro (PG) delle attività effettuate dal gestore, l'ente non ha previsto di valorizzare le componenti di costo di natura previsionale $COI_{TV,2021}^{exp}$ e $COI_{TF,2021}^{exp}$.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Così come indicato al paragrafo 4.2 della presente relazione non risulta necessario il superamento del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Sulla base di quanto comunicato dal gestore e verificato dallo scrivente Ente, nel presente paragrafo vengono descritte le componenti di costo alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili ($RC_{TV,a}$) e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi ($RC_{TF,a}$) ai sensi dell'art. 15 del MTR.

4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio

Così come indicato dall'art.15.1 del MTR, *"i costi efficienti di esercizio e di investimento per l'anno 2018 [...] per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4"*.

Il gestore, come illustrato al paragrafo 3.2.3 della presente relazione, e il Comune, per quanto di propria competenza, partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2017, hanno proceduto a:

- rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno 2017, riclassificati come prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all'indice FOI nei termini indicati al comma 15.2, così da determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019;
- calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo variabile ΣTV_{a-2}^{new} e le componenti di costo fisso ΣTF_{a-2}^{new} come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai commi 15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell'art. 7;
- calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile $RC_{TV,a}$ e fissa $RC_{TF,a}$ ciascuna ottenuta sottraendo alle componenti di cui al punto precedente le corrispondenti entrate tariffarie computate per l'anno (a-2) ΣTV_{a-2}^{old} e ΣTF_{a-2}^{old} .

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio, come rappresentata nel PEF allegato, da sottoporre a coefficiente di gradualità.

4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità

In merito alla valorizzazione dei coefficienti $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$, si ricorda che:

- $\gamma_{1,a}$ deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- $\gamma_{2,a}$ deve essere quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $\gamma_{3,a}$ deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Così come indicato dall'art. 16.4 del MTR, "il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$ è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento [...]".

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere individuati gli intervalli di valori tra i quali l'ente deve determinare i coefficienti $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$, così come riportato nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR.

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l'anno 2019 ($\Sigma TV_{a-2}^{old} + \Sigma TF_{a-2}^{old}$) per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, è rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

Il Benchmark di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall'art. 16.4 del MTR, ovvero nel caso di PEF per singolo Comune, fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario.

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Benchmark calcolato per l'anno di riferimento è rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

Il rapporto tra il costo unitario effettivo $CUeff_{a-2}$ e il Benchmark evidenzia che:

- $CUeff_{a-2} > Benchmark$

ed essendo la componente a conguaglio:

- $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$

I coefficienti $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$, come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono assumere i seguenti valori:

Coefficiente	Descrizione	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi % di rd	-0,25	-0,06
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	-0,20	-0,03
$\gamma_{3,a}$	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio	-0,05	-0,01
γ_a	TOTALE	-0,50	-0,10
$(1 + \gamma_a)$	Coefficiente di gradualità	0,50	0,90

L'ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità al valore massimo, perseguendo il minor impatto economico sugli utenti del servizio, così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione e riportato nella tabella sopra esposta. Tale valorizzazione non vuole essere rappresentativa di un giudizio negativo sull'operato del gestore che, al contrario, ha raggiunto risultati più che soddisfacenti con riferimento a:

- gli obiettivi percentuali di raccolta differenziata,
- l'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo,
- la soddisfazione degli utenti del servizio.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, l'ente scrivente dispone di due parametri (b e $b(1+\omega)$) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia tra il gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile.

Nel dettaglio:

- b è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$.
- $b(1+\omega)$ è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al punto 4.5.2; ω può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$

In considerazione di quanto evidenziato al punto precedente, nella volontà di perseguire il minor impatto economico sugli utenti del servizio, pur confermando un giudizio positivo sulle attività svolte dal gestore, l'Ente scrivente ha deciso di valorizzare i coefficienti di *sharing* b e ω ai valori massimi, come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

In questo paragrafo vengono indicate le scelte ulteriori di competenza dell'ente territorialmente competente.

4.7.1 Rateizzazione della componente a conguaglio

L'articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a quattro) per il recupero della componente a conguaglio.

L'ente scrivente, pertanto, ha valorizzato le rate atte al recupero della componente a conguaglio 2019 nella misura indicata nel PEF allegato pari a 1 rata, coerentemente con la volontà già dichiarata in merito alla valorizzazione degli altri parametri.

4.7.2 Metodo di valorizzazione dei contratti di *leasing*

Su proposta del gestore, l'ente acconsente al trattamento dei contratti di *leasing* secondo quanto previsto dall'art. 1.11 della Determinazione 02/DRIF/2020, ovvero valorizzando i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario nella componente dei costi operativi.

4.7.3 Ulteriori componenti ex Deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Come noto gli art. 2.2ter e 2.3ter del MTR prevedono la possibilità per l'ente di valorizzare ulteriori componenti aggiuntive così come previste dalle Deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF.

Per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definite al comma 2.2, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:

- $COV_{TV,2021}^{exp}$ è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.1. [oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19]. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;
- $COS_{TV,2021}^{exp}$ è la componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 ter.1;
- $RCND_{TV}/r'$ è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, dove r' rappresenta il numero di rate per il recupero della componente $RCND_{TV}$, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3;

L'Ente scrivente non ha ritenuto opportuno valorizzare nessuna delle componenti sopra citate.

- $RCU_{TV,a}$ è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

Tale componente è stata valorizzata così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione ed il relativo importo è stato suddiviso in 3 annualità coerentemente con la valorizzazione degli altri parametri.

In merito alle componenti di costo fisso, per l'anno 2021 nel totale delle entrate tariffarie possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:

- $COV_{TF,2021}^{exp}$ è la componente di costo fisso che ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.2 [oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19]. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;

L'Ente scrivente non ha ritenuto opportuno valorizzare la componente sopra citata.

- $RCU_{TF,a}$ è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR.

Tale componente è stata valorizzata così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione ed il relativo importo è stato suddiviso in 3 annualità coerentemente con la valorizzazione degli altri parametri.

5 Allegati

Allegato	Descrizione
Allegato 1	Piano economico finanziario 2021 (PEF 2021)
Allegato 2	Relazione di validazione

Relazione di validazione in conformità alle previsioni dell'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e s.m.i.

Al Consiglio Comunale

del Comune di **Malegno**,

1. L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni del Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR ARERA") approvato con la Deliberazione 443/2019/R/rif del 31.10.2019 e successivamente integrato con le Delibere 238/2020/R/rif e 493/2020/R/rif, e le informazioni utili rinvenibili nel comunicato del 06.07.2020 e le "Domande e Risposte" pubblicate dall'Autorità Nazionale all'indirizzo https://www.arera.it/it/operatori/MTR_faq.htm.
2. Abbiamo esaminato i dati contabili della Società Valle Camonica Servizi così come messi a nostra disposizione dal Vostro rispettabile Ente, la metodologia e gli elementi posti alla base della formulazione dei parametri (di seguito i "Parametri") riportati nel Piano Economico Finanziario (di seguito "PEF"), che il Vs Ente ha predisposto nell'ambito della Procedura di predisposizione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti, per l'annualità 2021, relativo al territorio comunale di **Malegno**, e i relativi Allegati come definiti dalla deliberazione Arera 443/2019/R/rif (di seguito "Relazione").
La responsabilità della redazione dei Parametri e degli elementi posti alla base della loro formulazione compete al Vs Ente. La scrivente non esprime alcun giudizio su di essi con la presente relazione.
3. I Dati contabili contenuti nel Piano sono stati predisposti per la loro inclusione nella Relazione. La società Valle Camonica Servizi (di seguito il "Gestore"), in conformità alla disciplina di settore, ha redatto i dati sulla base di un sistema di contabilità analitica e generale sulla base del quale sono stati attribuiti i singoli mastri contabili alle diverse tipologie di costo/ricavo e ai singoli Comuni gestiti. In particolare, si evidenzia che:
 - a. Il PEF per la sua componente di "PEF grezzo" che viene validato, nella sua versione definitiva e unitamente alla Relazione, ci è stato consegnato in ultimo in data **17/06/2021**, come aggiornamento di quanto trasmesso in data **25/05/2021**;
 - b. La Società Valle Camonica Servizi svolge per il Comune di **Malegno**, il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati come descritto nella relazione facente parte della documentazione trasmessa;
 - c. il PEF è stato redatto prendendo come base dati il bilancio approvato del Gestore relativo all'anno 2017 e all'anno 2019; tale bilancio si riferisce al periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 e dunque i dati sono stati rapportati a un periodo di 12 mesi.
 - d. la struttura del Piano dei Conti di Contabilità Generale consente di identificare le Poste Rettificative di cui all'art. 1 comma 1 punto 11 dell'Allegato A della citata deliberazione;
 - e. al fine di addivenire al perimetro dei costi efficienti il bilancio è stato depurato da poste non coerenti con quali a titolo esemplificativo: costi dei servizi non ricompresi nel ciclo integrato, sopravvenienze, spese di rappresentanza, minusvalenze, oneri finanziari, costi generali relativi, pro quota, ad altri servizi, etcc..... Si è comunque effettuata una verifica delle elisioni effettuate.
4. Nello svolgimento del nostro lavoro, ci siamo basati su dati e documentazione da Voi fornitici, che non sono stati sottoposti ad alcuna verifica di congruità da parte nostra. Non ci assumiamo, pertanto, alcuna responsabilità circa la veridicità, adeguatezza e correttezza dei dati suddetti e dei documenti presentati al riguardo, nonché, più in generale, di qualsivoglia altra informazione che ci avete comunicato ai fini della

Paragon Business Advisors srl

redazione del presente documento, di cui vi assumete, pertanto, ogni responsabilità. Il nostro esame non costituisce revisione contabile o asseverazione ai sensi delle procedure internazionali in materia.

5. Sulla base dei dati e degli elementi a supporto delle elaborazioni e degli elementi utilizzati nella formulazione del PEF, non siamo venuti a conoscenza di fatti tali da farci ritenere che, alla data odierna, le suddette ipotesi non forniscano una base ragionevole per la predisposizione del Piano.
6. La presente sostituisce integralmente la relazione trasmessa in data 14/06/2021
7. Il documento è inoltre rilasciato solo con riferimento a quanto previsto dalla Delibera 443/2019/R/rif all'Articolo 6.3 e 6.4. e pertanto non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli ivi indicati.
8. Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione inviata e delle informazioni assunte

SI VALIDA

il Piano Economico Finanziario grezzo del Gestore trasmesso dall'Ente Territorialmente Competente, in quanto gli elaborati ricevuti risultano sostanzialmente coerenti con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati, poste le osservazioni di cui alla relazione allegata.

La presente validazione è resa con l'espresso avvertimento che:

- Paragon Business Advisors Srl non svolge alcuna funzione di natura pubblica;
- la presente validazione non costituisce attività sostitutiva della funzione di verifica e valutazione del Piano da parte delle autorità competenti, ma solo strumento di supporto alla stessa;
- Paragon Business Advisors Srl non assume la responsabilità di aggiornare il presente documento per circostanze o eventi che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.

Allegati: Allegato A - Relazione

Bologna (Bo) **17/06/2021**

Paragon Business Advisors Srl - Il Legale Rappresentante

Dott. Stefano Scavo

PARAGON BUSINESS ADVISORS Srl
Via Toscana, 19/A - 40069 Zola Predosa (Bo)
P.Iva 07742550960



Paragon Business Advisors srl

Sede legale: Via Toscana, 19/A 40069 Zola Predosa (BO) | Unità Operativa: Via Augusto Pulega, 1 40134 Bologna (BO) | tel. +39 0513160312 | fax +39 0513160399
| info@paragonadvisory.it | paragon.financial.advisors@pec.it | www.paragonadvisory.it | P. IVA 07742550960 C.F. e n. iscrizione Registro Imprese BO: 07742550960 | REA 521565 | cs iv 40.000 €

Allegato A - Relazione

Nella presente relazione, redatta in conformità alle previsioni dell'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, si riporta una descrizione delle attività svolte nell'esecuzione dell'incarico e gli esiti delle attività. A tale scopo si richiama il comma 6.3 della citata deliberazione, nel quale l'Autorità stabilisce che la procedura di validazione consta nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, aspetti di indagine e analisi specificati dall'Art. 19 comma 1 dell'Allegato A (METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021- MTR) alla delibera 443/2019/R/RIF e s.m.i., nel quale si riporta che “[...] La verifica concerne almeno: a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti; c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore”.

1 Contenuti del materiale ricevuto e attività svolta

1.1 Attività di analisi e validazione svolta e documenti analizzati

In virtù del mandato ricevuto dal Comune di **Malegno**, la scrivente società ha preso contatti con il gestore del servizio al fine di verificare l'iter di predisposizione del PEF Grezzo e la metodologia seguita dallo stesso.

Rispetto all'attività di validazione, la scrivente società ha preso visione della documentazione trasmessa e dopo colloqui con i referenti della società gestrice che ha provveduto alla predisposizione del PEF grezzo, ha proceduto all'analisi della valorizzazione delle diverse componenti dello stesso, anche attraverso tecniche di campionamento rispetto alle fonti contabili utilizzate. Come esposto, tale verifica ha dato esito positivo.

Come meglio evidenziato nei paragrafi successivi, si evidenzia innanzitutto che i documenti risultano conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera 443/2019/R/rif ed in particolare all'Articolo 18.2 del MTR. Si evidenzia che la documentazione ricevuta è inoltre conforme alle Appendici di cui alle Delibere ARERA in vigore alla data di redazione della presente nota.

Nel loro complesso le verifiche di validazione hanno riguardato:

A. Verifiche formali e di completezza, aventi ad oggetto:

a. Effettiva presenza di tutta la documentazione prevista:

- i. Il formato della Tabella PEF, che deve corrispondere alla versione corrente dell'Appendice 1 della Del 443/2019/R/rif
- ii. La completezza della Tabella PEF, vale a dire l'effettiva valorizzazione delle poste di origine contabile;
- iii. Il formato della Relazione di Accompagnamento, che deve contenere una descrizione ragionevolmente esauriente dei criteri seguiti per dedurre i dati inseriti nella tabella numerico della documentazione contabile;
- iv. Il formato della Dichiarazione di veridicità, che deve essere coerente con l'Appendice 3 della Del 443/2019/R/rif e s.m.i.

B. Verifiche sostanziali, di coerenza e congruità:

a. Verifica di coerenza e congruenza dei dati contabili:

- i. Con la documentazione contabile;
- ii. Rispetto alla regolazione, nel senso che riflettono costi effettivamente pertinenti con il servizio rifiuti come definito dalla regolazione, per quanto attiene alle attività svolte nel territorio e sono calcolati applicando correttamente i criteri regolatori;

Paragon Business Advisors srl

Sede legale: Via Toscana, 19/A 40069 Zola Predosa (BO) | Unità Operativa: Via Augusto Pulega, 1 40134 Bologna (BO) | tel. +39 0513160312 | fax +39 0513160399 | info@paragonadvisory.it | paragon.financial.advisors@pec.it | www.paragonadvisory.it | P. IVA 07742550960 C.F. e n. iscrizione Registro Imprese BO: 07742550960 | REA 521565 | cs iv 40.000 €

- b. Verifiche dell'effettiva esclusione dei costi non attinenti al servizio rifiuti o che non sono ammissibili al riconoscimento tariffario, in virtù della loro natura o in virtù della loro destinazione;
- c. Verifica della corretta esclusione degli accantonamenti non ammissibili;
- d. Verifica del calcolo dei costi d'uso del capitale, in particolare:
 - i. Verifica della corretta identificazione dei cespiti in esercizio, non radiati, dismessi o sostituiti o completamente ammortizzati;
 - ii. Verifica della corretta identificazione delle immobilizzazioni in corso e dell'anno di ultima variazione dei relativi saldi;
 - iii. Verifica della corretta identificazione del costo storico originario dei cespiti;

Con riferimento alla componente cespitale la scrivente società non ha avuto la possibilità di effettuare specifiche verifiche sulle vite utili regolatorie utilizzate e sulle modalità di calcolo del fondo di ammortamento regolatorio.

Parimenti non si esprimono valutazioni in merito al calcolo dei conguagli su cui non è stato possibile effettuare specifici approfondimenti.

Rispetto all'attività di validazione, la scrivente società ha preso visione della documentazione trasmessa e dopo colloqui con i referenti della società e di quanti a vario titolo autorizzati dalla stessa hanno provveduto alla predisposizione del PEF, ha proceduto all'analisi della valorizzazione delle diverse componenti del PEF, anche attraverso tecniche di campionamento rispetto alle fonti contabili utilizzate. Come esposto, tale verifica ha dato esito positivo.

Con riferimento al calcolo del limite alla crescita tariffaria, in merito alla base di riferimento da utilizzare per verificare la differenza rispetto alla tariffa 2020, si rimanda all'indicazione contenuta nella "Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021 Aggiornato il 15 marzo 2021", ricordando che detta verifica si ritiene di esclusiva competenza dell'ETC, essendo la scelta di competenza del processo di approvazione. L'ETC non si è avvalso dalla possibilità di valorizzare i costi operativi incentivanti di cui all'articolo 8 del MTR.

Nella successiva sezione si riporta l'esito delle analisi svolte con riferimento agli elementi oggetto di tale validazione ai sensi del Metodo tariffario di cui alla Deliberazione 443/2019/R/rif e s.m.i.

Nella successiva sezione si riporta l'esito delle analisi svolte con riferimento ai tre elementi oggetto di tale validazione ai sensi del Metodo tariffario di cui alla Deliberazione 443/2019/R/rif e s.m.i. In particolare, l'Articolo 19.1 del metodo medesimo evidenzia come la validazione sia da effettuare con riferimento a:

- a) *la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
- b) *il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;*
- c) *il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.*

2 Esiti dell'attività valutativa svolta

2.1 Verifica di cui al punto a) del punto 19.1 del MTR

Valle Camonica Servizi, nell'ambito della gestione del "Servizio Integrato dei Rifiuti", svolge le attività affidategli dal Comune di **Malegno**, per come ammesse e previste dall'art. 1 comma 2 della Deliberazione ARERA nr. 443/2019/R/RIF, occupandosi pertanto anche dell'avvio a smaltimento / recupero di tutti i rifiuti raccolti.

Posto quanto segnalato, per effettuare la verifica in merito alla coerenza con le fonti contabili obbligatorie, si è preso a riferimento il bilancio aziendale degli anni 2017 (per i conguagli 2019) e 2019, verificando, inoltre le scelte rettificative poste in essere dalla società.

Paragon Business Advisors srl

Sede legale: Via Toscana, 19/A 40069 Zola Predosa (BO) | Unità Operativa: Via Augusto Pulega, 1 40134 Bologna (BO) | tel. +39 0513160312 | fax +39 0513160399
| info@paragonadvisory.it | paragon.financial.advisors@pec.it | www.paragonadvisory.it | P. IVA 07742550960 C.F. e n. iscrizione Registro Imprese BO: 07742550960 | REA 521565 | cs iv 40.000 €

In particolare, poste le indicazioni di cui alla presente relazione, la scrivente società ha verificato, con esito positivo la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore, sia con riferimento ai costi operativi che ai costi d'uso del capitale.

2.2 Verifica di cui al punto b) del punto 19.1 del MTR

Con riferimento alla corretta applicazione del metodo tariffario, la scrivente società ha verificato:

- a) a campione, le scelte di elisione e non utilizzo, a fini tariffari, di determinate poste contabili, sia in quanto esplicitamente citate dal metodo quali oggetto di elisione, sia in quanto non afferenti al perimetro gestionali e correlate a ricavi esterni al perimetro di cui al metodo tariffario rispetto alle quali si rimanda alle indicazioni di cui al capitolo precedente;
- b) l'allocazione dei costi aziendali nelle categorie di costo di cui al metodo tariffario;
- c) La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF.

Le valutazioni effettuate sui punti indicati con riferimento al PEF trasmesso hanno dato esito positivo, anche con riferimento ad eventuali documenti integrativi richiesti e forniti dalla società e con riferimento alle eventuali precisazioni richieste. Come indicato nel paragrafo precedente, i valori dei coefficienti si ritengono metodologicamente fondati e condivisibili, pur ovviamente evidenziato che rispetto ad essi la scelta rimane di competenza dell'ETC.

2.3 Verifica di cui al punto c) del punto 19.1 del MTR

Con riferimento all'equilibrio economico e finanziario della gestione, la scrivente società non ha ricevuto dal Gestore del Servizio elementi tali per cui debba ritenersi pregiudicato l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Paragon Business Advisors srl

Sede legale: Via Toscana, 19/A 40069 Zola Predosa (BO) | Unità Operativa: Via Augusto Pulega, 1 40134 Bologna (BO) | tel. +39 0513160312 | fax +39 0513160399
| info@paragonadvisory.it | paragon.financial.advisors@pec.it | www.paragonadvisory.it | P. IVA 07742550960 C.F. e n. iscrizione Registro Imprese BO: 07742550960 | REA 521565 | cs iv 40.000 €